

### Contratto di Appalto

Repertorio n° 651 del 08/11/2024

Lavori di realizzazione di una nuova Clean Room (Classe D) per la manipolazione cellulare destinata ad attività trapiantologiche e di un nuovo laboratorio di immunogenetica HLA. Progetto "Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA" finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) - Ecosistema Innovativo della Salute. Codice Univoco Investimento: PNC-E.3. CUP: H63C22000650001 – CIG: B2804A8A08.

#### Tra

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, [redacted], domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche "AORN";

#### e

PHAMM ENGINEERING SRL, (per brevità, di seguito denominata "IMPRESA") sede legale in Trezzo sull'Adda (MI) alla Via Giuseppe Mazzini n. 46, iscritta al registro delle imprese di Milano, n. REA 2070308, codice fiscale e partita Iva: 09120100962, in persona del suo Rappresentante Legale e Amministratore dell'impresa [redacted]

#### Premesso che

- con atto deliberativo n. 470 del 17/07/2024, questa AORN ha indetto una procedura di gara sottosoglia, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma SIAPS, per l'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione di una nuova Clean Room (Classe D) per la manipolazione cellulare, da destinare ad attività trapiantologiche, e di un nuovo laboratorio di immunogenetica HLA, in sostituzione di quello attualmente esistente al V livello (secondo piano P.O. Pausilipon), situato nel braccio corto della U.O. Patologia Clinica, piano 0, terzo livello", da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un importo complessivo a base di gara, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.lgs. 36/2023, pari ad € 663.832,03, di cui € 34.967,59 destinati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 60.348,37 a titolo di plafond non soggetti a ribasso per imprevisti e accantonamenti, ai sensi degli artt. 60 e 120, co.1, lett. a) del D.lgs. 36/2023, oltre IVA al 10%;
- il Codice identificativo della gara (CIG) è: B2804A8A08;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H63C22000650001;
- Codice Univoco Investimento: PNC-E.3.;
- con atto deliberativo n. 580 del 18/09/2024 la menzionata gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta Phamm Engineering Srl, per un importo di € 546.632,05, di cui € 34.967,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva (10%);
- l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva, a mezzo di garanzia fidejussoria ex art.117, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, con polizza n. 115035542, per un importo di € 51.166,46 emessa in data 16/10/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- L'Impresa ha stipulato polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare, con n. 112068172 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. con effetto dal 15/01/2024 al 15/01/2025 e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

- L'Impresa ha stipulato, altresì, un'assicurazione (CAR) che sarà rinnovata alla data di emissione del certificato di collaudo, polizza n. 115142007, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. in data 31/10/2024 con effetto fino al 16/10/2025 e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo;
- il presente contratto viene stipulato a seguito di richiesta di Comunicazione Antimafia del 17/09/2024, effettuata a mezzo piattaforma BDNA ai sensi di quanto contenuto nel D.lgs. 159/2011, avente il seguente numero di protocollo PR\_MIUTG\_Ingresso\_0292595\_20240917. Resta inteso che, qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'AORN "Santobono - Pausilipon" recederà dal contratto;
- sono state avviate e concluse le ulteriori verifiche propedeutiche alla stipula contrattuale, quali:
  - il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
  - i requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
  - i requisiti di ordine capacità tecnica e professionale, secondo quanto dichiarato dall'Impresa in fase di gara;
- i lavori verranno espletati alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata dall'Impresa;
- l'Impresa si è assunta l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota di almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elett.te dom.te, convengono quanto segue:

#### **Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate al medesimo:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) L'Offerta Economica e Tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- 4) Protocollo di legalità.

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di una nuova Clean Room (Classe D) per la manipolazione cellulare da dedicare ad attività trapiantologiche e di un nuovo laboratorio di immunogenetica HLA, in sostituzione di quello esistente al V livello (secondo piano P.O. Pausilipon), nel braccio corto della UO Patologia Clinica piano 0 terzo livello".

#### **Art. 2**

##### **Condizioni generali del contratto**

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico - amministrativa posta a base d'appalto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### **Art. 3**

##### **Ammontare del contratto**

Il corrispettivo dovuto dall'AORN "Santobono - Pausilipon" all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, a seguito di ribasso presentato pari al 10%, è fissato in € 516.632,05, di cui € 34.967,59 per oneri della sicurezza indiretti, diretti e da interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva (10%).

Nell'importo ribassato di € 511.664,46 sono inclusi:

- costi della manodopera per € 58.949,61;
- spese per lo smaltimento rifiuti pari ad € 991,59 che saranno erogati previa opportuna documentazione al riguardo;

L'importo complessivo delle prestazioni relative ai lavori potrà assurgere fino alla massima quota di € 606.980,40 per la definizione in sede di gara di un plafond di € 60.348,37 a disposizione della AORN per Imprevisti e Accantonamenti ai sensi degli artt. 60 e 120 co.1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, oltre Iva al 10%.

Il contratto è stipulato "a misura", pertanto, il corrispettivo sarà determinato sulla base delle quantità effettivamente eseguite e misurate, secondo quanto previsto nei documenti di gara. Le modalità di verifica delle misurazioni e l'invariabilità dei prezzi unitari sono disciplinate dagli stessi documenti e rimangono vincolanti per le parti.

#### **Art. 4**

##### **Modalità e termini di pagamento**

Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.lgs. 36/2023, sarà corrisposta l'anticipazione il cui importo è pari al 20 per cento del valore contrattuale, erogata all'Impresa entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti successivi all'anticipazione relativi, pertanto, ad acconti del corrispettivo, saranno effettuati tramite SAL emessi per un importo di prestazioni eseguite non inferiore a € 200.000,00, al netto del ribasso ed al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento ex art.11, co. 6 del D.lgs. 36/2023. Nell'importo dei singoli SAL sono compresi gli oneri di sicurezza attinenti ai lavori liquidati. Il totale dei SAL non potrà superare, in corso d'opera, il 90% dell'importo dei lavori di contratto (o di quello stabilito con l'ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto. Il restante 10% verrà liquidato al collaudo finale dell'opera.

Il pagamento dei SAL, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 sarà effettuato, ove non intervengano contestazioni sui lavori e/o sulle relative fatture, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento che avverrà a cura del RUP al massimo entro sette giorni dall'adozione del SAL.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva dell'Impresa e delle imprese affidatarie o subappaltatrici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, co. 5 e art. 119 del D.lgs. 36/2023, nonché previa acquisizione delle quietanze delle fatture delle imprese subappaltatrici, e dietro presentazione di fattura da redigersi in formato elettronico da trasmettere alla AORN attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI). La AORN corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento della rata di saldo verrà liquidato all'esito positivo del collaudo ed entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento che avverrà a cura del RUP al massimo entro sette giorni

dall'adozione del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura:

- Titolo del progetto;
- Indicazione *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU PNC - Programma Ecosistema Innovativo della Salute - Codice Unico Investimento: PNC-E.3 (Denominazione del progetto Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA);*
- WBS: HPNR0004
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

#### **Art. 5**

##### **Revisione dei prezzi**

Come previsto dal paragrafo 3.6 del Disciplinare di Gara, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, ai sensi dell'art. 60, co.3, lett. a) del D.lgs. 36/2023, gli indici sintetici di costo di costruzione.

#### **Art. 6**

##### **Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto è di 175 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio lavori e consegna dell'area di cantiere del 29/10/2024.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti**

L'Impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo Decreto Legislativo.

#### **Art. 8**

##### **Subappalto**

In conformità all'art. 119, comma 2, del Codice e al punto 8 del Disciplinare di gara, il subappalto non è consentito. L'Impresa è tenuta a eseguire direttamente le lavorazioni classificate nella categoria OG11 – Classe II, considerate di elevata complessità tecnica ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice.

#### **Art. 9**

##### **Responsabilità verso terzi**

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo obbligata altresì a sollevare e tenere indenne l'AORN da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'Impresa ha stipulato le polizze assicurative di cui all'art. 11. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

#### **Art. 10**

##### **Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva a mezzo polizza Fideiussoria n. 115035542 emessa in data 16/10/2024 da Groupama Assicurazioni S.p.A con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine contrattuale, per un importo di € 51.166,46.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall'art. 117, co.8 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 11**

##### **Polizze assicurative**

L'Impresa ha stipulato un'assicurazione (CAR), polizza n. 115142007 in data 16/10/2024 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A., per un importo di € 606.980,40, pari all'importo della somma massima complessiva raggiungibile per le prestazioni dei lavori. La medesima polizza prevede un importo massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro, per danni relativi a responsabilità civile terzi, con efficacia decorrente dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Impresa ha altresì stipulato un'apposita polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi con n. 112068172 emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A., con effetto dalla data di consegna dei lavori fino al termine delle prestazioni contrattuali.

L'Impresa sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale.

L'Impresa si impegna a mantenere attive tutte le suddette Polizze fino al termine delle prestazioni contrattuali e, comunque, decorsi 12 mesi dall'emissione del certificato di collaudo.

#### **Art. 12**

##### **Divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del D.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Impresa inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Impresa, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla AORN è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 18 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Impresa risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'AORN si riserva il

diritto, e l'Impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Impresa.

### **Art. 13**

#### **Risoluzione del contratto**

L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze produrrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice civile.

La AORN avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Impresa non abbia ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà essergli notificata dalla AORN con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

- a) frode nell'esecuzione delle opere o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori, circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle opere impiantistiche e servizi da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo;
- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell'intervento;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- k) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione della AORN, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fallimento dell'appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 124 D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 124, comma 4, D.lgs. 36/2023;
- nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie:
  - nei confronti dell'Impresa sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici;

Inoltre, si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: il presente contratto sarà altresì risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste ultime abbiano dato esito positivo.

In caso di risoluzione del contratto, la AORN provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili. Al verificarsi della risoluzione l'AORN tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte dell'Azienda.

#### **Art. 14**

##### **Recesso dal contratto**

La AORN avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, secondo le norme del Codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Impresa avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.

Qualora vengano accertati, successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2001, l'AORN procederà al recesso dal rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore di lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Art. 15**

##### **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Considerata la natura pubblica e l'importanza strategica delle opere oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice civile, impegnandosi a eseguire con regolarità tutte le prestazioni contrattuali, anche in presenza di ritardi o mancato tempestivo adempimento delle controprestazioni da parte dell'AORN, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali ritardi nei pagamenti. L'Impresa riconosce, in tal senso, che la prosecuzione regolare dei lavori è essenziale per il rispetto dei tempi contrattuali e per l'interesse pubblico connesso all'esecuzione dell'opera.

#### **Art. 16**

##### **Penali**

Ai sensi dell'art. 50 del Legge 108/2021 in tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al contratto e, comunque, ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP o dal DL indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili all'AORN, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,6‰ (0,6 per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'ammontare contrattuale.

L'AORN si riserva di applicare le penali nei SAL, nello stato finale o al collaudo delle opere, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'AORN a causa dei ritardi attribuibili all'Impresa dei lavori da espletare. L'applicazione delle penali sarà formalizzata a mezzo PEC che potrà essere controdedotta dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento. Nelle eventuali controdeduzioni l'Impresa

potrà far valere le sue ragioni in merito al disservizio o al ritardo contestato. L'AORN esaminerà le controdeduzioni eventualmente prodotte e assumerà le definitive determinazioni in merito.

#### **Art. 17**

##### **Oneri a carico dell'Impresa**

L'Impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Capitolato tecnico d'appalto e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara complessivamente intesa.

#### **Art. 18**

##### **Ulteriori obblighi dell'Impresa**

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'AORN ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni modificazione intervenuta all'interno delle imprese affidatarie del subappalto.

L'Impresa assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 19**

##### **Obblighi di comportamento del personale dell'Impresa**

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORN per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari, compreso il Codice di Comportamento pubblicato al seguente indirizzo: <http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità dei lavori, l'operatore deve in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile e adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato ai pazienti pediatrici;
- indossare il tesserino di riconoscimento;
- svolgere lavoro nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento dei lavori di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee all'area di cantiere;
- uniformarsi alle direttive impartite dalle direzioni mediche di presidio.

#### **Art. 20**

##### **Dovere di riservatezza**

L'Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'AORN si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengono con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostico-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalle norme richiamate al primo comma.

#### **Art. 21**

##### **Norme di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ex D.lgs. 81/08**

L'Impresa si impegna a produrre alla AORN il Piano Operativo di Sicurezza (POS) propedeutico all'inizio dei lavori e alla formale consegna degli stessi.



Il POS comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e che sarà aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della AORN. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 22**

##### **Trattamento dei dati personali**

L'Impresa dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www2.santobonopausilipon.it/wp-content/uploads/5BSantobono5D20Informativa20privacy20GDPR20-20Istanze20e20Comunicazioni20-20vers.201.1.pdf>

#### **Art. 23**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della già menzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

#### **Art. 24**

##### **Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023. Tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, comprese le spese di registrazione in caso d'uso e ogni altro onere tributario, sono a carico del contraente. L'imposta di bollo è dovuta secondo quanto disciplinato dall'art. 18, comma 10, D.lgs. 36/2023 e dall'allegato I.4 ivi richiamato. Nel caso specifico, l'imposta di bollo ammonta a € 120,00.

#### **Art. 25**

##### **Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d'appalto, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di lavori.

#### **Art. 26**

##### **Controversie**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'AORN e l'Impresa derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 27**

##### **Protocollo di legalità**

In conformità al Protocollo di Legalità, l'Impresa accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti del protocollo, di cui ha preso visione tramite il sito aziendale, come previsto dalla documentazione accettata durante la fase di gara. L'Impresa si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Protocollo, che, qui richiamati, si intendono integralmente trascritti e costituiscono parte integrante del presente atto.

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. 10 (dieci) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato tecnico;
3. L'Offerta Economica e Tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara;
4. Protocollo di legalità;

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

[Redacted Signature]  
F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Rodolfo Conenna  
F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 4) Modalità e termini di pagamento; 5) Revisione prezzi; 6) Durata – tempo utile per l'ultimazione dei lavori; 8) Subappalto; 9) Responsabilità verso terzi; 12) Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti; 13) Risoluzione del contratto; 14) Recesso dal contratto; 15) Deroga all'eccezione di inadempimento; 16) Penali; 21) Norme di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ex D.lgs. 81/08; 23) Tracciabilità dei flussi finanziari; 24) Spese contrattuali, imposte e tasse; 27) Protocollo di legalità.

L'IMPRESA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

[Redacted Signature]  
F.to Digitalmente



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 08/11/2024 08:37:27 UTC

File verificato: \\santobono.local\localcloud\Area Tecnica\CONTRATTI\2024\TECNICO\PHAMM ENGINEERING\CONTRATTO\FIRMATO DAL DG\Contratto Phamm.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: [REDACTED]  
Tipo di firma CADES-B  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 08/11/2024 08:37:27 UTC) />  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/11/2024  
online: 08:37:26 UTC


**Dati del certificato del firmatario [REDACTED]**

Nome, Cognome: [REDACTED]  
Numero identificativo: LOSM2024052313143473  
Data di scadenza: 23/05/2027 22:00:00 UTC  
Autorità di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata , Namirial S.p.A./02046570426 , IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.5  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 2: RODOLFO CONENNA  
Tipo di firma CADES-B  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 08/11/2024 08:37:27 UTC) />  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 08/11/2024  
online: 08:37:26 UTC

**Dati del certificato del firmatario RODOLFO CONENNA**

Nome, Cognome: RODOLFO CONENNA  
Numero identificativo: 2022500471236



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Firma digitale

Certificazione:

Qualified Trust Service Provider ,

VATIT-07945211006 ,

IT ,

Documentazione del  
certificato (CPS):<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.61

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del  
certificato:Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla  
Determinazione Agid N. 121/2019

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2024 |

P.IVA 07945211006